



Comune di Oristano

Comuni de Aristanis

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria IMU

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 036 del 28.09.2012

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 – Presupposto Impositivo

Art. 3 – Soggetti Passivi

Art. 4 – Soggetto Attivo

Art. 5 – Base Imponibile

Art. 6 - Aliquote

Art. 7 – Abitazione Principale

Art. 8 – Pertinenze Abitazione principale

Art. 9 - Fabbricati equiparati all’abitazione principale

Art. 10 – Detrazioni Abitazioni principale

Art. 11 – Fabbricati concessi in comodato gratuito o in locazione a canone concordato

Art. 12 - Fabbricati Inagibili o Inabitabili

Art. 13 – Aree Fabbricabili

Art. 14 – Esenzione per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali

Art. 15 – Versamenti e Dichiarazione

Art. 16 – Importi Minimi

Art. 17 – Compensazione

Art. 18 – Attività di Accertamento e Controllo

Art. 19 – Sanzioni e Interessi

Art. 20 – Rimborsi

Art. 21 – Contenzioso

Art. 22 – Accertamento con adesione

Art. 23 – Entrata in vigore

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel Comune di Oristano, istituita in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23, e dall'art. 13 D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, con le modificazioni apportate dalla relativa legge di conversione n. 214 del 22 dicembre 2011.
2. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale propria, in attuazione delle disposizioni contenute nella vigente normativa statale.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi nazionali in materia di imposta municipale propria, di attività di accertamento, sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso.

Articolo 2

Presupposto Impositivo

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché i terreni agricoli e le aree edificabili.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Ai fini dell'imposta di cui al comma 1:
 - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004,

e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

Articolo 3 Soggetti Passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono:
 - a. Il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni , ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b. Il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
 - c. Il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d. Il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
 - e. L'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Articolo 4 Soggetto Attivo

Soggetto attivo dell'imposta, per la quota di competenza comunale, è il Comune di Oristano relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

Articolo 5 Base Imponibile

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge n. 662/1996, i moltiplicatori previsti dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e modifiche successive.

- Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare

ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del D.L. n. 333/1992, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 359/1992, applicando i coefficienti stabiliti dall'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

- Per le aree fabbricabili, il valore deve essere determinato dai contribuenti interessati in base alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 504/92 al 1° gennaio di ogni anno, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche e secondo quanto stabilito al successivo articolo 13.
 - Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e modifiche successive.
 - I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta secondo limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
 - del 70 % dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
 - del 50 % dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - del 25 % dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
6. La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:
- Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 42/2004;
 - Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50 per cento, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di

presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

Articolo 6 Aliquote

1. Le aliquote IMU sono stabilite in conformità a quanto previsto dalla legge e sono deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.

2. Le aliquote possono essere diversificate con riferimento alla tipologia ed alla destinazione/utilizzo degli immobili, avuto riguardo a criteri di equità fiscale ed alle esigenze finanziarie del Comune di Oristano.

Articolo 7 Abitazione principale

1. Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

2. L'abitazione principale è tale solo se nella stessa dimorano abitualmente il contribuente e i suoi familiari così come disposto anche dall'art. 144 del Codice Civile che recita *"i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa"*.

3. Nel caso in cui i coniugi, non legalmente separati o divorziati, stabiliscono la residenza anagrafica, nello stesso comune, in due abitazioni disgiunte, l'agevolazione per l'abitazione principale sarà applicata ad un solo immobile, e precisamente a quello che il contribuente indica come tale con autocertificazione congiunta. In caso contrario nessuno degli immobili verrà considerato come abitazione principale.

4. Nel caso di due o più unità immobiliari distintamente accatastate ma utilizzate come unico complesso abitativo dal soggetto passivo, ai fini dell'applicazione del regime impositivo dell'abitazione principale, tale destinazione deve risultare dagli atti catastali o da apposita attestazione dell'Agenzia del Territorio che dimostri l'accatastabilità unitaria dei due immobili, ricorrendone le condizioni soggettive (cioè se il titolare è identico) e oggettive (ad esempio, la contiguità e la loro unione materiale). In mancanza di tale annotazione catastale ai fini fiscali, solo una delle unità immobiliari può essere ritenuta abitazione principale con la conseguente applicazione delle relative agevolazioni.

Articolo 8

Pertinenze dell'abitazione principale

1. Le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti e qualsiasi altro immobile classificato o non censito in catasto e classificato nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, sono considerati pertinenza di quest'ultima, nel limite di una sola unità immobiliare per ciascuna delle sopra elencate categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, purchè la titolarità e l'utilizzo dell'unità abitativa e delle pertinenze siano imputabili allo/agli stesso/i soggetto/i.
2. Le pertinenze come sopra definite usufruiscono dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale.
3. Le pertinenze, così come definite dalla legge, per essere qualificate tali devono essere direttamente utilizzate dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte) tenuto al pagamento dell'imposta per l'abitazione principale di residenza e, quindi, con l'esclusione delle pertinenze oggetto, a qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi.

Articolo 9

Fabbricati equiparati all'abitazione principale

1. Sono soggette alla stessa aliquota e detrazioni previste per l'abitazione principale:
 - Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnatari dagli Istituti autonomi per le case popolari.
 - L'unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,
 - l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
 - Immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio non destinati a fini istituzionali.
 - L'unità immobiliare coniugale assegnata all'ex coniuge.
2. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere attestate nella dichiarazione IMU.

Articolo 10

Detrazione per l'Abitazione Principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.
4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.
5. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 6 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.
6. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.

Articolo 11

Abitazioni concesse in comodato gratuito o in locazione a canone concordato

1. Nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme, annualmente, il Consiglio Comunale potrà deliberare un'agevolazione dell'aliquota prevista per gli immobili ad uso abitativo per i quali ricorrano le seguenti fattispecie:
 - a) l'abitazione concessa in comodato gratuito a parenti entro il primo grado, i quali vi abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale;
 - b) l'abitazione concessa in locazione quando il relativo contratto di locazione risulti sottoscritto ai sensi dell'art. 2 comma 3 o dell'art. 5 commi 2 e 3 della Legge 431/1998, nonché risulti regolarmente registrato.
2. Per poter usufruire dell'agevolazione di cui al precedente comma, occorre presentare al Comune apposita comunicazione alla quale dovrà essere unita

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e nella fattispecie di cui al comma 1 lett. a), dietro presentazione della ricevuta dell'avvenuto pagamento della Tarsu per l'anno precedente, ove dovuto.

3. Tale comunicazione, redatta, preferibilmente, su apposito modulo predisposto e messo a disposizione dal Comune, deve essere sottoscritta dal soggetto passivo dell'imposta e deve contenere l'indicazione degli identificativi catastali, della rendita, della percentuale di possesso e dell'indirizzo dell'immobile o degli immobili per i quali si chiede l'agevolazione, nonché la data di decorrenza dell'evento.

Per la fattispecie di cui: alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, la comunicazione deve inoltre contenere i dati anagrafici e la relazione di parentela del soggetto al quale l'abitazione viene concessa in comodato; alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, la comunicazione deve inoltre contenere gli estremi del contratto di locazione e/o deve essere allegata copia dello stesso.

4. La comunicazione di cui ai commi precedenti deve essere presentata entro il termine perentorio del 31 Dicembre dell'anno di riferimento, pena la non applicabilità dell'agevolazione ed il conseguente recupero della differenza d'imposta (qualora sia stata applicata l'agevolazione).

5. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune l'eventuale intervenuta cessazione dei presupposti necessari per potere usufruire dell'agevolazione, entro gli stessi termini di cui al comma precedente.

Articolo 12 Fabbricati Inagibili o Inabitabili

Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al punto 6) del precedente articolo 5 l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dalla vigente normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché dalle disposizioni regolamentari comunali. Pertanto, si intendono inagibili/inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:

- a. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b. strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c. edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità;
 - Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92. Inoltre, non costituisce motivo di

inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

- L'inagibilità o inabitabilità può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, corredata da idonea documentazione (perizie tecniche, provvedimenti amministrativi ecc.) attestante i requisiti di inagibilità o inabitabilità nonché la data dalla quale sussiste tale condizione.
- d. il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante il proprio Ufficio Tecnico, il Corpo di Polizia Municipale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti incaricati del compito.
- e. In mancanza della dichiarazione sostitutiva, la condizione di inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario.

Articolo 13 **Aree fabbricabili**

1. Ai fini della presente imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti, a partire dalla data di adozione da parte del comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.

2. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro sulla quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo.

3. Il comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992, e l'art. 8 comma 4 del D. Lgs n. 23/2011 stabiliscono che la base imponibile delle aree fabbricabili è costituita dal loro valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione;

4. Il Comune, con specifico provvedimento, determina annualmente i valori in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini IMU, site nel territorio comunale, per zone omogenee, da utilizzare ai fini della quantificazione del valore certo dell'area.

5. Il valore dell'area deve essere dichiarata dal contribuente, così come devono essere dichiarate le variazioni del valore dell'area successivamente intervenute, poiché detti elementi non sono presenti nella banca dati catastale.

6. Qualora la determinazione di cui al comma 4 del presente articolo non sia adottata entro i termini di approvazione del bilancio dell'anno di riferimento, si intendono confermati i valori in vigore a quella data.

7. I valori approvati ai sensi del comma 4 costituiscono parametro di riferimento per la definizione degli accertamenti relativi agli anni precedenti.

8. Non si fa luogo ad accertamento del maggiore valore di un'area fabbricabile nel caso in cui l'imposta dovuta risulti versata, nei termini di legge, sulla base di un valore non inferiore a quello stabilito nel provvedimento indicato nel comma 3 del presente articolo.

9. Le norme dei commi precedenti si applicano anche ai fabbricati in corso di costruzione, fino al loro definitivo accatastamento e all'attribuzione in atti del

loro classamento catastale, alle unità collabenti, ai lastrici solari edificabili, alle aree suscettibili di utilizzazione edificatoria, alle aree derivanti dalla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5 comma 6, del D.Lgs. n. 504/92.

Articolo 14

Esenzione per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali

1. L'esenzione dall'imposta municipale propria, prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 504, come confermata dal comma 8 dell'art. 9 del D. Lgs. n° 23/2011, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, compete a condizione che le dette unità immobiliari oltre che utilizzate, siano anche possedute dallo stesso Ente non commerciale a titolo di proprietà o altro diritto previsto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n° 504.

2. Il diritto all'esenzione, fatte salve le diverse modalità e procedure stabilite a livello statale, dovrà essere oggetto di apposita dichiarazione secondo il modello approvato con decreto statale o, comunque, in assenza, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che dovrà essere presentata, pena la non applicabilità dell'esenzione ed il conseguente recupero della differenza d'imposta (qualora sia stata applicata l'esenzione), entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui siano stati conseguiti i requisiti prescritti per il diritto all'esenzione.

3. La dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, deve contenere, in relazione all'immobile o agli immobili per i quali si chiede l'esenzione, l'indicazione degli identificativi catastali, della rendita, dell'indirizzo. Nel caso di infedele presentazione della dichiarazione di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 14, comma 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 504.

4. La perdita dei requisiti sia oggettivi che soggettivi richiesti per usufruire dell'esenzione, dovrà essere dichiarata entro il termine stabilito dal comma 2 del presente articolo.

5. Nel caso di mancata o tardiva presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 4 si applicano le sanzioni stabilite dai commi 1 e 2 dell'art. 14 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 504.

Articolo 15

Versamenti e Dichiarazione

1. L'Imposta Municipale Propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.

2. Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

3. L'imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo ed è effettuata tramite le modalità adottate dal comune e adeguatamente pubblicizzate.

4. I versamenti effettuati da un contitolare o dagli eredi per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta e ne venga data idonea dimostrazione.

5. Il Comune richiede alla persona che ha effettuato il versamento di rilasciare apposita dichiarazione dalla quale emerga la sua disponibilità ad attribuire ad altri il pagamento effettuato.

6. La dichiarazione degli immobili posseduti deve essere presentata al Comune utilizzando il modulo approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 90 gg. dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

7. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Articolo 16 **Importi minimi**

1. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, non si fa luogo all'accertamento o al rimborso qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi e per singola annualità, è di importo inferiore a € 15,00 (quindici) fino al 30 giugno 2012, ed in euro 30,00 (trenta) a decorrere dal giorno successivo, fissato dall'attuale normativa.

2. Il contribuente non è tenuto al versamento dell'imposta se l'importo annuo da pagare è pari o inferiore a € 12,00.

Articolo 17 **Compensazione**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti e ancora da versare a titolo dell'imposta stessa in autotassazione.

2. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo, da prodursi nella stessa istanza di rimborso o, comunque entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso, con l'indicazione dell'importo del credito da utilizzare e del debito tributario oggetto di compensazione.

3. In caso di maggiori versamenti dell'Imposta Municipale Propria effettuati per precedenti annualità non è consentito procedere autonomamente da parte del contribuente alla compensazione con la somma da versare.

4. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

Articolo 18

Attività di Accertamento e Controllo

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, un apposito avviso/atto motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati o salvo diversa disposizione normativa. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
3. Al fine del potenziamento dell'attività di controllo, il Funzionario Responsabile dell'Imposta Municipale Propria, cura i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
4. Per l'attività di verifica e controllo dei versamenti il Comune esercita i poteri di cui all'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 504/1992.
5. Ai fini del potenziamento dell'attività di verifica e controllo tributario e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione e dell'elusione dell'imposta municipale propria, qualora la nuova e intervenuta normativa lo preveda, saranno attribuiti, annualmente, compensi incentivanti al personale dipendente dell'Ente che ha partecipato al conseguimento delle maggiori entrate.

Articolo 19

SANZIONI

1. In esito alle attività di accertamento svolta, l'Ufficio procederà ad addebitare al contribuente, unitamente alle somme eventualmente dovute a titolo di imposta non versata, le sanzioni:
 - ex D.Lgs 471/97 art. 13, computate in proporzione alle somme da pagare a saldo dell'imposta complessivamente addebitata;
 - ex D.Lgs 504/92 art. 14 comma 1, computate in proporzione all'ammontare dell'imposta dovuta per gli immobili per i quali per l'annualità oggetto di accertamento il contribuente avesse non correttamente ed esaustivamente ottemperato agli adempimenti dichiarativi completamente disattesi o non tempestivamente ottemperati;
 - ex D.Lgs 504/92 art. 14 comma 2, computate in proporzione all'ammontare dell'imposta dovuta per gli immobili per i quali per l'annualità oggetto di accertamento il contribuente avesse non correttamente ed esaustivamente ottemperato agli adempimenti dichiarativi sussistenti a suo carico ai fini dell'imposta municipale propria.

2. In presenza di accertata inottemperanza degli adempimenti dichiarativi di Legge in materia di Imposta Municipale Propria riguardo ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta dovuta dal contribuente, verranno irrogate a suo carico le sanzioni di cui al comma 3 dell'art. 14 del D. LGS 504/92.

Articolo 20 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 16, comma 1, del presente regolamento.

Articolo 21 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Articolo 22 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, i comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 218/1997 e degli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato D.Lgs. n. 218/1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.

Articolo 23 ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'anno di imposta 2012 ed esplica i propri effetti dal 1° gennaio 2012.